



Autorità Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

finanze, cui sono attribuiti compiti di programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività delle Agenzie, ai sensi del d.lgs. 300/1999.

La scelta di un unico OIV – nel senso di attribuire a uno stesso organismo le competenze attinenti al MEF e alle Agenzie fiscali, caratterizzate da una complessa articolazione su tutto il territorio nazionale – merita una riflessione con riferimento all'effettiva sostenibilità dell'incarico. Posto che il ruolo dell'OIV, nella prevenzione della corruzione, è stato ancor più rafforzato a seguito delle modifiche apportate alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, tale riflessione dovrebbe anche tener conto che l'organo di indirizzo politico-amministrativo potrebbe essere considerato il comitato di gestione delle Agenzie.

Giova rammentare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012, l'OIV verifica la coerenza dei PTPC con gli obiettivi stabiliti dei documenti di programmazione strategico-gestionale. L'OIV, fra l'altro, valuta altresì i contenuti della relazione del RPCT rispetto agli obiettivi fissati inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'OIV, inoltre, può chiedere al RPCT documenti e chiarimenti necessari per l'esercizio del controllo e convocare i dipendenti in audizione. Appare dunque quanto mai opportuno che la funzione di supporto della pubblica amministrazione nelle decisioni da assumere, configurabile in capo all'OIV, sia riconducibile a un organismo costituito in ogni p.a./ente.

D'altra parte, dal PTPC dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evince che l'OdV dell'ente, nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001, è anche l'organismo deputato all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e al rilascio della relativa attestazione, in linea con le indicazioni fornite dall'ANAC nella determinazione n. 1134/2017.

Si auspica, pertanto, un intervento volto a prevedere una modifica organizzativa, affinché in ciascuna Agenzia fiscale sia individuato l'OIV, o l'organismo cui attribuire i compiti dell'OIV, in analogia con quanto già attuato per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

2.7. Il sistema di verifica giudiziale con particolare riferimento alle Commissioni tributarie

Un tema di carattere settoriale ma che ha un impatto di rilievo sul sistema tributario affrontato nel corso dei lavori del tavolo tecnico è stato quello dell'attuale sistema di verifica giudiziale, con riferimento in particolare alla composizione delle Commissioni tributarie. Alcune considerazioni svolte hanno fatto emergere profili di criticità.

Sinteticamente, le Commissioni tributarie sono gli organi giurisdizionali competenti in materia tributaria, la cui disciplina di riordino è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Si tratta di organi speciali cui è attribuita una funzione assai rilevante nella regolazione della conflittualità fiscale, dovendo decidere in merito ai ricorsi proposti dai contribuenti che ritengano infondate le richieste delle Agenzie fiscali, di enti locali e di altri enti impositori. Le Commissioni esercitano, dunque, una giurisdizione piena, estesa a ogni tipo e genere di tributo. Il giudizio di primo grado è affidato alle Commissioni provinciali, aventi sede in ogni provincia; l'appello è rimesso alle Commissioni regionali, istituite in ogni capoluogo di regione. Ogni Commissione è articolata in sezioni.

Nel corso del tavolo di lavoro si è evidenziata la composizione mista delle Commissioni di cui fanno parte sia giudici togati che soggetti appartenenti a categorie professionali assai diversificate, secondo

quanto previsto dal d.lgs. 545/1992²⁰, e che potrebbero presentare, in talune ipotesi, profili di conflitti di interesse rispetto alle attività ordinariamente svolte. In proposito, è stato rilevato che la composizione estremamente eterogenea delle Commissioni tributarie provinciali e regionali potrebbe essere un elemento di vulnerabilità delle stesse per pressioni di interessi impropri e, comunque, elemento tale da non garantire sempre decisioni dei contenziosi tra loro coerenti sul territorio. Ciò potrebbe anche pregiudicare l'affidamento del contribuente in un giudizio equo. In questa ottica, si è inoltre valutata favorevolmente l'opportunità di predisporre misure di trasparenza degli orientamenti delle Agenzie e delle Commissioni tributarie su questioni interpretative della normativa per rendere, tra l'altro, maggiormente conoscibili gli esiti dei contenziosi e favorire un'applicazione omogenea della disciplina di settore sul territorio.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell'incidenza delle decisioni sui diritti dei privati e delle imprese, l'Autorità in questa sede si può limitare ad auspicare un intervento del legislatore volto a rideterminare l'ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuite alle Commissioni tributarie.

Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell'intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati all'art. 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflative del contenzioso.

²⁰ I giudici delle Commissioni tributarie regionali sono nominati fra: magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio e a riposo, avvocati dello Stato a riposo, dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree, ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo, ispettori del servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio, notai e iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti che hanno esercitato la professione per almeno dieci anni, coloro che sono stati iscritti negli albi degli avvocati, dottori commercialisti o ragionieri o periti commerciali e hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori dei conti (art. 5 del d.lgs. 545/1992). I giudici delle Commissioni tributarie provinciali sono nominati anche fra: iscritti negli albi dei ragionieri, dei periti commerciali, degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, degli agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio da almeno due anni, coloro che sono iscritti nel ruolo o registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili e che hanno svolto almeno cinque anni di attività (art. 4 del d.lgs. 545/1992).